SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

(37ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue » **(281-287-817-1183-B)** (*D'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri; Cipolla ed altri; Braccesi ed altri; Schietroma*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 400, 401, 402, 405
MILITERNI, *relatore* 400
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 402, 405

« Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti » **(1426)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 406, 409, 410, 411, 412
BOLETTIERI, *relatore* 406, 408, 409, 410, 411, 412
COLOMBI 407
CONTE 408, 410
GOMEZ D'AYALA 409, 410, 412
GRIMALDI 407, 410
SANTARELLI 409
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . *Pag.* 410, 411, 412
TORTORA 406
VERONESI 407

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Colombi, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Marullo, Medici, Militerni, Moretti, Rovere, Santarelli, Sibille, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Veronesi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri; Cipolla ed altri; Braccesi ed altri; Schietroma: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue » (281-287-817-1183-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni, Colombi, Gomez D'Ayala, Mammucari, Morvidi, Conte, Petrone, Cipolla, Spezzano, Di Paolantonio, Samaritani, Caponi, Santarelli, Traina, Audisio, Salati, Adamoli, Scarpino, D'Angelosante, De Luca Luca e Mencaraglia; Cipolla, Carubia, Caruso, Granata, Fiore, Marullo, Traina, Gomez D'Ayala e Compagnoni; Braccesi, Carelli, Salari, Baldini e Angelilli; Schietroma: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego l'onorevole relatore di voler spiegare alla Commissione in che cosa consistano le modifiche apportate al disegno di legge dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

M I L I T E R N I , *relatore*. Come i colleghi avranno osservato, il disegno di legge è stato approvato dalla Camera pressochè nella stessa stesura in cui era stato da noi trasmesso, sia per quanto riguarda la sua sostanza economica e sociale sia per quanto riguarda la sua articolazione giuridica.

Le modifiche apportate consistono prevalentemente in precisazioni ed integrazioni. Con la prima, quella all'articolo 13, si è inteso dare al testo una più esatta e precisa formulazione. Sono poi stati aggiunti due articoli, che nel nuovo testo sono divenuti articoli 14 e 15: il primo, contenendo una notevole innovazione, semplificherà senza dubbio le procedure di affrancazione ed eliminerà molte cause di dissenso; il secondo fissa la decorrenza per la misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dal disegno di legge a partire dall'annata agraria 1962-63, « salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato ». Dopo quello che, per la nuova numerazione, è divenuto articolo 16, identico all'articolo 14 del vecchio testo, la Camera ha modificato, con l'articolo 17 l'articolo 15 del provvedimento da noi approvato, estendendo quanto da esso previsto per gli enti di sviluppo anche ai consorzi di bonifica « nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti ».

Ancora, la Camera ha sostituito il vecchio articolo 16 con un nuovo articolo — 18 per la numerazione definitiva — nel quale, oltre ad essere precisato che le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e della presente legge, si indicano gli articoli del codice civile, nonchè delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, da abrogare. Tale formulazione era già stata usata dalla Sottocommissione in uno dei testi da essa elaborati; ma in un secondo tempo si era giudicato sufficiente dichiarare abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. I nostri colleghi della Camera hanno ritenuto opportuno ricorrere a tale maggiore precisazione, ritornando in pratica al testo originario della Sottocommissione.

L'ultimo articolo aggiunto dalla Camera, l'articolo 19, stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Desidero, prima di concludere invitando la Commissione ad approvare le suddette modifiche, dare lettura del parere espresso in merito dalla Commissione di giustizia; parere concorde del resto con quanto da me finora affermato. Esso è così formulato:

« Il disegno di legge regola, apportando radicali innovazioni, la complessa materia dell'istituto dell'enfiteusi, con particolare riguardo alla determinazione legale dei canoni enfiteutici, dell'affrancazione del fondo e, sul piano processuale, del procedimento

che si svolge in primo grado avanti il Pretore e in secondo grado avanti la Sezione speciale dei contratti agrari presso il Tribunale competente: sempre salvo a mente dell'articolo 111 della Costituzione, il ricorso in Cassazione. La competenza territoriale è data dal luogo ove trovasi l'immobile ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. Seguono poi particolari facilitazioni per le affrancazioni ed esenzioni fiscali per i procedimenti. Talune norme, infine, estendono la nuova regolamentazione a rapporti giuridici similari.

Il fatto che il disegno di legge venga portato all'esame di questa Commissione, in sede consultiva, dopo che esso venne approvato dal Senato nella seduta del 1° aprile 1966 e che ritorna, con emendamenti, all'esame di questo ramo del Parlamento, inibisce ogni considerazione generale sul tema, giacchè le norme fondamentali che sono a base della riforma legislativa e che si contengono nei primi 12 articoli del disegno di legge, non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

La prima modifica concerne l'articolo 13 che, sia nel testo originario come nel nuovo testo, estende l'applicazione della legge ad altri rapporti affini. La nuova dizione è forse, sotto il profilo sistematico, più organica, peraltro essa introduce la specificazione che l'applicazione riguarda i contratti atipici in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico, cioè, in sostanza, l'elemento del miglioramento, mentre il testo del Senato più espressamente parlava di contratti atipici miglioratari regolati dalla legge 15 settembre 1964 con possesso ultratrentennale.

Questa dizione originaria sembra alla Commissione più completa e adeguata alla lettera ed allo spirito della legge

Le due successive correzioni concernono l'introduzione di due nuovi articoli.

L'uno (nuovo articolo 14) che concerne l'inefficacia di usi, consuetudini o clausole contrattuali che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie.

L'altro (nuovo articolo 15) che prevede la retrodatazione all'annata agraria 1962-63 della misura dei canoni salvo nel caso in cui essi siano già stati versati o sia intervenuto giudicato.

Lasciando alla Commissione competente l'esame del merito di queste due disposizioni, la 2ª Commissione esprime l'avviso che non si debba, se non in casi di eccezionale importanza e gravità, dare effetto retroattivo alla legge. L'argomento vale in particolare sul piano contrattuale per l'articolo 14, e vale soprattutto sul piano giuridico-morale per l'articolo 15 col quale, attraverso l'istituto della retroattività, si premiano i debitori morosi del canone.

Non ostano ragioni che attengano alla competenza di questa Commissione, le modifiche apportate all'articolo 15 (ora divenuto articolo 17) perchè concernono il merito della legge.

Quanto, infine, all'emendamento che introduce una disposizione di attuazione (articolo 18) sostitutiva di quelle del vigente codice civile (dall'articolo 142 all'articolo 149) e che dispone l'abrogazione dell'articolo 962 del codice civile, esse concordano, in via di massima, con le innovazioni introdotte dalla nuova legge. Si fa, peraltro, presente che, ove fosse mantenuto, il testo del primo comma dell'articolo 18 dovrebbe esser modificato nel senso che siano regolate dalla nuova legge e dal codice civile (per quanto non abrogato espressamente o implicitamente) tutte le enfiteusi costituite sino all'entrata in vigore " della presente legge " non del codice che risale alla non recente data del 16 marzo 1942, onde coprire tutto l'arco del tempo e non lasciare soluzioni di continuità.

Null'altro essendovi da osservare da parte di questa Commissione, spetterà in definitiva alla Commissione competente di decidere circa la prevalenza delle esposte considerazioni sulla opportunità di non rimandare nuovamente l'approvazione del testo legislativo all'altro ramo del Parlamento ».

P R E S I D E N T E . Ringraziando il relatore vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di comunicarci il pen-

siero del Governo sulle modifiche al nostro esame.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si associa a quanto esposto dal senatore Militerni, confermando le dichiarazioni già fatte a suo tempo in questa sede ed alla Camera ed esprimendosi in senso favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli da 1 a 12, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo quinquennio.

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati.

L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma.

Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939.

Art. 2.

La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al Pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione, nonchè di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini.

Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e, in mancanza, l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonchè il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio.

Art. 3.

Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.

L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 4.

Il Pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma, che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del comune sede della Pretura competente, quale capitale di affranco.

Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente.

In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla stessa Autorità, l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.

Il Pretore ha facoltà di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterrà opportuno.

Il Cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del Pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 5.

Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo.

L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.

Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.

Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.

La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.

Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.

Art. 6.

Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.

Art. 7.

Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 6, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di più aventi diritto.

Art. 8.

Nell'articolo 972 del codice civile sono soppressi il secondo ed il terzo periodo dell'ultimo comma.

Art. 9.

Nell'articolo 973 del codice civile sono soppresse le parole: « eccettuato il caso in cui, a norma dell'articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l'affrancazione ».

Art. 10.

In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.

Art. 11.

Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprietà contadina di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

I mutui a tasso normale o a tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione.

In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovrà rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano:

a) l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale del Comune sede della Pretura competente la somma mutuata a totale o parziale copertura della somma determinata dal Pretore quale capitale di affranco;

b) l'Ufficio postale di cui alla lettera *a*) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.

Do ora lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche:

a) ai rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327;

b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera *a*) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;

c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 1, si applicano altresì ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74.

Ai rapporti di cui alla lettera *b*) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15, anch'esso aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In merito alle osservazioni avanzate dalla Commissione giustizia sarà opportuna una dichiarazione. Il Governo è stato favorevole all'articolo in quanto erano sorte contestazioni circa la misura dei canoni fissati. Quindi è giusto che il legislatore intervenga, per quei casi in cui l'adempimento non è già avvenuto, in modo da dirimere ogni controversia. Esistono situazioni in cui si può e si deve stabilire la retroattività di una norma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15 aggiunto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16 — articolo 14 nella precedente numerazione — non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.

Do lettura dell'articolo 17, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonchè i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18, con il quale la Camera dei deputati ha modificato larticolo 16 del testo da noi approvato:

Art. 18.

Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.

Sono abrogati l'articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do infine lettura dell'articolo 19, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti » (1426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti», già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame riguarda un'importante e numerosa categoria di imprenditori agricoli — e sottolineo le parole « imprenditori agricoli » perchè sia ben chiaro che a questi soltanto il provvedimento intende riferirsi — quale è quella degli affittuari non coltivatori diretti. Fra gli affittuari, infatti, vi possono essere sia i coltivatori diretti, sia i non coltivatori diretti.

T O R T O R A . Vorrei sapere come è possibile che un affittuario non sia un coltivatore diretto.

B O L E T T I E R I , *relatore*. È un imprenditore che non coltiva direttamente ma che intraprende la coltivazione con criteri industriali mettendo insieme i fattori della produzione. Si tratta, quindi, di un'importante categoria che può utilmente servire gli interessi dell'agricoltura e alla quale è bene assicurare certezza dei diritti e stabilità dei rapporti contrattuali in modo che, se deve impiegare capitali e passione organizzativa nell'impresa, sappia per quanto tempo può svolgere tale attività.

Poc'anzi ho voluto sottolineare le parole « imprenditore agricolo » proprio perchè esse non si prestino ad equivoci, come, ad esempio, nel caso di chi non essendo imprenditore agricolo, tuttavia prenda in locazione un fondo per farne una speculazione, o lo subaffitti, o comunque crei dei rapporti che non intendiamo tutelare con questo provvedimento. Esso, come ripeto, intende riferirsi agli affittuari non coltivatori diretti, che sono tutti quelli non compresi nella definizione che il terzo comma dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, dà dei coltivatori diretti, cioè di coloro che coltivano il fondo con mano d'opera familiare, sempre che la forza lavorativa sia almeno un terzo di quella necessaria per la normale coltivazione del fondo.

All'articolo 1 del disegno di legge in questione si stabilisce che il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni. Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo di sei anni. Quando sia stata data disdetta dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni, se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad uno o più coltivatori diretti singoli o associati o assumerne la diretta conduzione.

Infine, in caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati o di vendita agli enti di sviluppo o alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purchè sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine.

Negli articoli successivi vengono stabiliti i termini e le modalità del contratto stesso. In particolare, all'articolo 2 si precisa che l'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura e che può essere fatto a corpo solo in casi particolari; all'articolo 3 si stabilisce che il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto — e questo costituisce una innovazione —; all'articolo 4 si dice che le norme dell'articolo 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata

inferiore all'annata agraria; all'articolo 5 si stabilisce che i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da questa disciplinati solo nel caso di proroga o di rinnovazione anche tacita intervenuta dopo la sua entrata in vigore; all'articolo 6 si stabilisce la nullità dei patti contrari alle disposizioni della presente legge.

Dichiaro, pertanto, di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge perchè assicura condizioni di stabilità e di certezza dei diritti per l'imprenditore agricolo non coltivatore diretto, consentendo un apporto di capitale e di spirito imprenditoriale che può essere di grande utilità nelle moderne applicazioni dell'agricoltura.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, se nella materia vi fossero maggiore libertà e coerenza fra le parti sarebbe molto più opportuno; dichiaro, comunque, malgrado questa libertà e coerenza talora manchino, di non poter non accettare quanto previsto dal disegno di legge in esame.

Sono grato, inoltre, al relatore per avere più volte precisato la figura di imprenditore agricolo. Tale figura è descritta dall'articolo 2135 del codice civile, ma essa, nel succedersi delle varie leggi che hanno interessato l'agricoltura, è stata purtroppo trascurata. Desidero poi aggiungere che, in risposta ad un'interrogazione fatta al Parlamento europeo da parte di un deputato, è stata sottolineata l'opportunità del mantenimento e della difesa di forme come quella da noi presa in esame — imprenditore agricolo non coltivatore diretto — ai fini della massima incentivazione della produzione.

Ritengo però opportuno, proprio per consolidare quel concetto di imprenditore agricolo a cui si è richiamato il relatore, presentare un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione agricoltura del Senato in sede di approvazione del disegno di legge n. 1426, portante disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti, concorda nel ritenere:

che titolare del contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto debba essere solo l'imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del codice civile;

che debba ritenersi valido ed operante il divieto di qualsiasi forma di subaffitto dei fondi rustici come disciplinato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156 ».

C O L O M B I . A me sembra che nel tipo di contratto previsto dal disegno di legge nulla vi sia che stimoli gli investimenti facendo appello allo spirito imprenditoriale; sembra piuttosto che si voglia regolamentare il caso di chi prende in affitto delle terre esercitando una coltura di rapina. Ora se ha una ragion d'essere sociale questo regime di impresa agraria capitalistica, essa consiste proprio nell'apporto di capitali e di tutte le iniziative tipiche delle imprese capitalistiche; ma a tutto questo non si fa alcun riferimento nel provvedimento in esame. Se l'approveremo, daremo pertanto la possibilità a chiunque di prendere in affitto terre esercitando una coltura estensiva, che non si propone affatto trasformazioni agricole nè intensificazione degli investimenti, ma si propone soltanto di ottenere un determinato reddito. Noi abbiamo visto invece che uno dei motivi di inferiorità della nostra agricoltura, cioè della sua difficoltà di ribassare i costi, consiste nel peso della rendita fondiaria. Si calcola che in Francia la rendita fondiaria pesi per il 5 per cento sul reddito lordo, mentre in Italia pesa per il 20 per cento; e questa, ripeto, è una delle ragioni per cui nel nostro Paese i costi sono elevati anche nelle zone sviluppate.

Non riesco quindi a vedere a cosa giovi un disegno di legge di questo genere e quale obiettivo abbia oltre quello di regolare rapporti che mi sembrano già regolati dalle leggi vigenti.

G R I M A L D I . All'articolo 1 di questo disegno di legge è previsto che il locatore debba dare disdetta dodici mesi prima della scadenza del contratto.

Ora comprendiamo pienamente la necessità di dare maggiore tranquillità all'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività ed è giusto, quindi, concedergli dodici mesi di tempo per portare a termine tale attività; però non posso fare a meno di rilevare un contrasto fra questa parte e quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1, che prevede la proroga del contratto per altri tre anni, nonostante la disdetta data dal locatore, in base ad una semplice richiesta dell'affittuario.

In particolare, lo stabilire un contropreavviso per la risoluzione del contratto può anche sembrare doveroso ed opportuno; ma poichè, per effetto di tale contropreavviso, il locatore avrà prorogato il contratto per tre anni, trovo esagerato il termine previsto.

Ad ogni modo ritengo senz'altro opportuno approvare il provvedimento nel testo in cui ci è stato sottoposto.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Desidero rispondere anzitutto alle osservazioni del collega Colombi. A quale scopo è stato presentato il disegno di legge? Che cosa si propone di offrire? Forse è sfuggito che esso mira a regolare un rapporto tra soggetti fino ad oggi liberi di risolvere il contratto su sola richiesta, stabilendo col primo comma dell'articolo 1 che il contratto d'affitto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo, e comunque non inferiore a sei anni. Si va quindi a limitare il diritto della proprietà per valorizzare quello dell'impresa agricola; per cui il provvedimento, anche se non si propone nessuna azione diretta di promozione dell'agricoltura attraverso investimenti di capitale o attraverso una maggiore organizzazione dell'impresa, crea comunque le condizioni perchè nell'imprenditore agricolo l'interesse agli investimenti di capitale divenga più vivo. È noto, infatti, che quando l'imprenditore non può disporre di un ampio periodo di tempo per condurre l'impresa, sottrae alla terra tutto quello che può.

Mi sembra pertanto che il disegno di legge abbia una sua ragion d'essere: quella, ripeto, della valorizzazione dell'elemento impresa agricola nei confronti dei diritti della proprietà; i quali diritti non sono del resto conculcati ma solo regolati.

L'osservazione del collega Grimaldi mi trova consenziente, ma la necessità di approvare immediatamente il provvedimento mi consiglia di non approfondire la materia come vorrei.

C O N T E . Il concetto che noi vorremmo ribadire è il seguente. Il disegno di legge tende a regolare i rapporti tra il proprietario terriero e l'imprenditore agricolo che prende in affitto il fondo; il che può anche, da un certo punto di vista, essere utile. A noi sembra però che si sarebbe potuto cogliere l'occasione per sviluppare l'incentivazione di forme di investimento di capitale nella terra.

Nella mia provincia, ad esempio, agiscono grossi imprenditori ai quali, essendo essi in possesso di notevoli attrezzature che vanno dalle mietitrebbie ai trattori, non importa nulla della durata dell'affitto, specie se hanno la fortuna di mettere le mani su terre maggesate. Ora, se nel disegno di legge avessimo previsto di favorire quell'imprenditore agricolo il quale investe determinati capitali per compiere determinate opere a favore dell'agricoltura, avremmo evitato di includere nei benefici del provvedimento delle forme di speculazione vera e propria compiuta da parte di persone che fanno solo questo mestiere. Io potrei fare dei nomi: si tratta di gente che ogni anno prende in affitto duecento ettari da una parte, quattrocento dall'altra, per sfruttarli al massimo. Perciò, come ho detto, sarebbe stato questa una buona occasione per incentivare gli investimenti stabili.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Ma quali sanzioni avremmo potuto stabilire per le inadempienze? Forse una risoluzione del contratto a favore del proprietario, che spesso è ancora più assenteista del conduttore?

C O N T E . Il fatto è che il provvedimento si rivolge a due categorie cui non

possono certo andare il plauso e la gratitudine del consumatore italiano, in quanto ognuna di esse vive cercando di sfruttare quel pezzo di terra che l'una ha avuto la fortuna di avere in proprietà e l'altra ha avuto la fortuna di poter coltivare essendo in possesso di un capitale più o meno ampio.

Vi sono però ancora, specie nel settentrione, degli imprenditori agricoli che svolgono una funzione organica, compiendo opere di trasformazione. Si tratta di casi che divengono purtroppo sempre più eccezionali, e che meriterebbero veramente un trattamento particolare. E noi avremmo dovuto volgere la nostra attenzione su di essi, rimanendo nell'ambito della nostra Commissione, mentre il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare sembrerebbe più di competenza della Commissione giustizia.

B O L E T T I E R I , *relatore.* Sono senz'altro d'accordo. Però, come ho già detto, il disegno di legge non offre i mezzi per poter utilmente inserire il concetto da lei adombrato, non prevedendo sanzioni contro l'agricoltura « rapida ».

S A N T A R E L L I . Il penultimo comma dell'articolo 1 prevede il caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati. Ora noi sappiamo che gli affittuari possono essere anche braccianti, mezzadri, salariati e compartecipanti, per cui vorremmo sapere se il contenuto del comma potrebbe riferirsi anche a queste ultime categorie.

B O L E T T I E R I , *relatore.* Ritengo che proprio in questo caso la dizione « coltivatori diretti » non possa non abbracciare le suddette categorie, anche se altre volte vengono definite diversamente. Un dubbio potrebbe sussistere unicamente per i braccianti agricoli, ma non per quanto concerne i mezzadri ed i coloni.

G O M E Z D' A Y A L A . Desidero fare qualche riserva perchè i lavori preparatori hanno sì valore, ma limitatamente. Essi, infatti, nella scala dell'interpretazione sono all'ultimo posto e servono in caso di dubbio, cioè hanno valore quando c'è qualche perplessità sull'interpretazione letterale o logica del testo.

Ora, sono fermamente convinto che la dizione « coltivatori diretti singoli od associati », proprio per tutta l'elaborazione legislativa di questi ultimi anni, non ci dà la garanzia di comprendere tutte le categorie. Personalmente, senatore Santarelli, devo dire che leggendo il testo avevo avuto un'altra impressione, cioè che tale testo si riferisse alla vendita in generale, nel senso che nel momento in cui il proprietario cede il terreno, indipendentemente dalla qualifica dell'acquirente, avesse il diritto di fare interrompere il contratto; e che la seconda parte si riferisse solo all'ipotesi della concessione ai coltivatori diretti con lo stesso effetto.

Se l'interpretazione della norma fosse questa, allora sarebbero comprese nell'ipotesi della vendita tutte le categorie: braccianti, coloni, mezzadri ed anche avvocati, medici, ingegneri e così via. Ho dei dubbi invece sulla possibilità di far rientrare nella categoria la figura del mezzadro pur giudicando autorevole l'affermazione del senatore Bolettieri, alla quale comunque mi associo perchè possa avere peso nell'interpretazione dei lavori preparatori.

B O L E T T I E R I , *relatore.* Ritengo che sia la *ratio legis* ad imporre questa interpretazione.

P R E S I D E N T E . In questa dizione sono comprese tutte le categorie agricole.

G O M E Z D A Y A L A . Allora bisognerebbe chiarire questo concetto in modo efficace.

B O L E T T I E R I , *relatore.* Lo spirito di una norma va visto nel suo complesso. Ora è evidente che la norma in discussione, essendo stato fatto richiamo alla legge 26 maggio 1965, n. 590, ed al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, non può che riferirsi a tutta l'ampia categoria di coloro che vogliono diventare coltivatori diretti.

C O N T E . A me sembra che in questa norma si prospettino due casi: primo, che si venda a chi è già coltivatore diretto, e in questo caso il contratto viene risolto *ipso iure;* secondo, che si venda a chi non è coltivatore diretto — sia esso bracciante, avvocato o imprenditore agricolo — e in questo caso chi ha comprato ha una sola via di uscita se vuole che il contratto sia rescisso: dare la disdetta annunziando la sua volontà di coltivare direttamente il fondo, cioè di diventare coltivatore diretto. Ad ogni modo, in questo caso il contratto non si rescinde *ipso iure*.

Questa, a mio avviso, è l'unica interpretazione che un magistrato potrebbe dare alla norma in discussione.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La sua, senatore Conte, è un'interpretazione piuttosto restrittiva ed io la metto in dubbio.

A mio avviso, invece, lo spirito di questa norma consente in qualunque caso di risolvere il contratto *ipso iure* al termine dell'annata agraria successiva, sempre che siano state rispettate le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1.

G O M E Z D' A Y A L A . Solo mediante questa interpretazione estensiva è possibile far rientrare i mezzadri in questa categoria.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Formalmente può anche essere così, ma se si penetra lo spirito del testo si vede che nella formulazione sono compresi tutti coloro che si interessano alla terra anche se non hanno la qualifica specifica; cioè la dizione « coltivatori diretti » non è in contrapposizione ai mezzadri e ai braccianti ma soltanto a chi non si interessa della terra.

G O M E Z D' A Y A L A . In conclusione, signor Presidente, mi pare che, con argomentazioni e motivazioni diverse — e ritengo sia utile che questo risulti chiaramente — da tutte le parti emerga questa intenzione precisa: che la risoluzione anticipata del contratto sia possibile a favore di tutti coloro che possono rientrare nella qualifica più generale di coltivatori diretti, intendosi per tali braccianti, affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti e così via; in sostanza tutti coloro che si interessano della terra.

G R I M A L D I . Concordiamo su questa interpretazione.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Concordiamo tutti, unanimemente.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo sull'interpretazione da dare alla norma. Del resto lo scopo di essa appare ben specificato nella relazione unita al disegno di legge, la quale parla di « assicurare ad una importante e numerosa categoria di imprenditori agricoli, quale è quella degli affittuari di fondi rustici non coltivatori diretti, le condizioni di stabilità e di certezza dei diritti che sono indispensabili a consentire l'esercizio di un'ordinata e razionale agricoltura con un adeguato investimento di capitali e di altri fattori produttivi nella loro più economica combinazione ». Quindi se l'imprenditore si trova nella possibilità di fare degli investimenti in quanto la stabilità dell'impresa costituisce essa stessa un presupposto per rendere valide le provvidenze previste in favore degli agricoltori, non vi sono ostacoli di sorta alla sua iniziativa.

Chiedo pertanto alla Commissione di voler concedere la sua sollecita approvazione al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Come i colleghi sanno, i senatori Veronesi e Cataldo hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione agricoltura dal Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1426, portante disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti, concorda nel ritenere:

che titolare del contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto debba essere solo l'imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del Codice civile;

che debba ritenersi valido ed operante il divieto di qualsiasi forma di subaffitto dei fondi rustici come disciplinato dal de-

creto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156 ».

B O L E T T I E R I , *relatore*. Sono d'accordo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono anch'io d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.

Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.

Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni, se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad uno o più coltivatori diretti singoli o associati o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno dall'ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni, il disdettato avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro 2 anni.

In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purchè sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.

La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto.

La legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.

L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarità utili alla sua identificazione.

G O M E Z D' A Y A L A . Vorrei un chiarimento dal relatore. Cosa avviene quando non esiste contratto scritto?

B O L E T T I E R I , *relatore.* L'articolo reca un'innovazione per il futuro. Ad ogni modo ricordo quanto l'articolo 5 stabilisce in proposito:

« I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da questa disciplinati solo nel caso di proroga o di rinnovazione anche tacita, intervenute dopo la sua entrata in vigore.

Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti può domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge ».

G O M E Z D' A Y A L A . La mia preoccupazione è motivata dal fatto che il provvedimento muove dalla considerazione della categoria dei grossi imprenditori agricoli, presenti soprattutto nell'Italia settentrionale. L'articolo 7 infatti stabilisce: « Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353 ». Ora la legge del 1949 dà una particolare nozione del coltivatore diretto; mentre esistono piccole imprese che hanno egualmente bisogno di una mano d'opera maggiore di quella che può essere offerta dai familiari dell'imprenditore nel limite previsto dalla legge e debbono pertanto ricorrere ai salariati. Tali imprese verrebbero escluse dalla proroga; e, in mancanza di contratto scritto, anche da tutti gli altri benefici del provvedimento.

Mi sembra che si dovrebbe dedicare una maggiore attenzione a questi casi che non a quelli dei grossi imprenditori, i quali sanno ben regolarsi anche contrattualmente.

B O L E T T I E R I , *relatore.* Ma l'articolo 5 dovrebbe fugare ogni preoccupazione circa il contratto scritto.

G O M E Z D' A Y A L A . Chiedo al relatore se non ritenga opportuno presentare lui stesso un emendamento per modificare questo punto con l'aggiunta di una norma sulla procedura, in modo da evitare complicazioni giudiziarie fra sezioni specializzate e sezioni ordinarie. Forse la Camera potrebbe approvare il provvedimento così modificato anche prima della chiusura dei lavori parlamentari.

B O L E T T I E R I , *relatore.* Mi pare che la questione non sia di tale rilievo da richiedere un emendamento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario ad ogni innovazione. La nostra preoccupazione — conforme, del resto, a quanto previsto dalla programmazione — consiste nel fare in modo che l'impresa agricola si identifichi anche con la proprietà. Gli affittuari hanno già una certa protezione e non è il caso di esagerare in quanto possono esserci casi non marginali di proprietari che, in contrasto con gli interessi di affittuari non coltivatori diretti, sono in grado di condurre direttamente un'azienda di una certa dimensione; noi dobbiamo cercare di garantire proprio tale possibilità perchè, come è detto espressamente nel piano di programmazione, bisogna fare ogni sforzo per far coincidere l'impresa con la proprietà.

D'altra parte il relatore ha già posto in rilievo la portata dell'articolo 5, e ciò mi sembra sufficiente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le norme dell'articolo 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.

(*È approvato*).

Art. 5.

I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da questa disciplinati solo nel caso di proroga o di rinnovazione anche tacita, intervenute dopo la sua entrata in vigore.

Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti può domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 7.

Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1949, n. 353.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Veronesi e Cataldo ed accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari